

COMUNE DI OSPEDALETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

=====

L'anno DUEMILANOVE, addì UNDICI del mese di GIUGNO
alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

FELICETTI RUGGERO Sindaco
BALDI LINO
BARATTO RUDI
FELICETTI LUCA
FRATTON LUCA
FURLAN VALENTINA
LICCIARDIELLO EDY
LORENZON GUIDO
MOSER ALESSANDRA
NICOLETTI GRAZIANA
PIEROTTI NICOLA
TOMASELLI SILVANA
TOMASINI MARIANO
VISINTAINER CARLO

Assenti giustificati:
ZORTEA GIORGIO

Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI DR. BRUNO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FELICETTI RUGGERO
nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori per la seduta: FURLAN VALENTINA e BARATTO RUDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - TULLRROCC approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io Segretario comunale, che
copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 10.08.2009
all'Albo pretorio ove rimarrà esposta
per n. 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dr. Bruno

.....

Si attesta la copertura finanziaria
dell'impegno di spesa. (Art. 19
D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005
n° 4/L).

Il Responsabile della Ragioneria
Trentin dott.ssa Sara

=====

OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale comunica che, non tanto per esigenze sentite dalla Comunità e dall'Amministrazione comunale ma dall'obbligo di adeguarsi alla L.P. 22.12.2004 n° 7 e s.m. vi è l'esigenza di dotarsi di un nuovo Statuto comunale;

Con propria precedente deliberazione n. 48 dd. 28.12.2003, è stato approvato lo Statuto vigente successivamente modificato con deliberazione consiliare n° 07 dd. 01.02.1994, n° 04 dd. 15.02.1996;

La Legge Regionale n° 7 dd. 22.12.2004, i cui contenuti sono stati trasfusi nei quattro testi unici adottati con altrettanti Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 1/L, 2/L, 3/L e 4/L del 01.02.2005, previsti dall'art. 67 della L.R. n° 7 stessa, richiede un significativo adeguamento degli Statuti comunali attualmente in vigore, chiamati sia a disciplinare con maggior discrezionalità taluni profili dell'ordinamento dei Comuni, sia ad estendere la loro disciplina ad altri profili, prima non disciplinati normativamente oppure regolati direttamente da fonti legislative;

L'art. 89, 1° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L prevedeva che all'adeguamento statutario i Comuni dovevano provvedere entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Il Consorzio dei Comuni trentini ha reputato opportuno predisporre uno schema tipo di Statuto comunale che, nel costituire un possibile modello adattabile alle differenti esigenze dei vari Comuni, fosse in grado di sviluppare tutte le potenzialità offerte dalla L.R. n° 7 del 2004, quanto allo sviluppo dell'autonomia a livello comunale nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento. La Giunta comunale, tenuto conto delle varie e diverse esigenze e della particolare realtà e dimensione del comune di Ospedaletto, ha predisposto lo schema di Statuto proposto in approvazione;

Vista la diffida del Servizio Autonomie Locali dd. 10.04.2009, pervenuta il 15.04.2009;

Vista la normativa in materia vigente, sopra richiamata;

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;

Visto ed esaminato lo schema di Statuto proposto all'approvazione;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri;

Richiamato l'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, in base al quale “lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Dopo breve discussione;

Ritenuto di dover approvare il nuovo Statuto comunale nel testo complessivo allegato al presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile, verificato che non ci sono riflessi in ordine contabile e finanziario;

Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di abrogare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo Statuto del Comune di Ospedaletto attualmente in vigore;

2. Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Ospedaletto, nel testo, composto di n. 49 articoli, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, a seguito di intervenuta esecutività della presente deliberazione, il testo dello Statuto comunale come approvato verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio del Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio. Copia di esso verrà, inoltre, inviata alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento;
4. Di incaricare l'Ufficio Segreteria degli adempimenti di cui al precedente punto del dispositivo;

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:

- a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal 5° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e s.m..

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruggero Felicetti

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ospedaletto,

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L.

Ospedaletto, 21.08.2009

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno

INDICE ARGOMENTI

TITOLO I - PRINCIPI	6
Art. 1. <i>Principi ispiratori e obiettivi programmatici</i>	6
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	7
Art. 2. <i>Nozione</i>	7
Art. 3. <i>Regolamento</i>	7
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	7
Art. 4. <i>Richieste di informazioni, petizioni e proposte</i>	7
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	8
Art. 5. <i>Consultazione popolare</i>	8
Art. 6. <i>Consulte, Comitati e Conferenze</i>	8
CAPO III – REFERENDUM	8
Art. 7. <i>Norme generali</i>	8
Art. 8. <i>Esclusioni</i>	9
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	9
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	9
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	9
Art. 9. <i>Attribuzioni</i>	9
Art. 10. <i>Convocazione</i>	9
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	9
Art. 11. <i>Attribuzioni e funzionamento</i>	9
Art. 12. <i>Composizione</i>	10
Art. 13. <i>Mozione di sfiducia</i>	10
SEZIONE III - IL SINDACO	10
Art. 14. <i>Attribuzioni</i>	10
CAPO II - ALTRI ORGANI	10
Art. 15. <i>Il Presidente del Consiglio (per i Comuni < 3.000 abitanti)</i>	10
Art. 16. <i>Gruppi consiliari</i>	10
Art. 17. <i>Il Consigliere comunale</i>	10
Art. 18. <i>Commissioni</i>	11
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	11
Art. 19. <i>Norme generali</i>	11
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	11
Art. 20. <i>Principi</i>	11
Art. 21. <i>Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	12
TITOLO V – GARANZIE	12
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	12
Art. 22. <i>Attivazione dell'istituto</i>	12
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	12

Art. 23. <i>Principi</i>	12
Art. 24. <i>Forma di gestione amministrativa</i>	12
Art. 25. <i>Organizzazione</i>	13
Art. 26. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	13
Art. 27. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	13
Art. 28. <i>Il Segretario comunale</i>	14
Art. 29. <i>Rappresentanza in giudizio</i>	14
TITOLO VII - ATTIVITA'	14
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	14
Art. 30. <i>Enunciazione dei principi generali</i>	14
Art. 31. <i>Convocazioni e comunicazioni</i>	14
Art. 32. <i>Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	14
Art. 33. <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	15
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	15
Art. 34. <i>I Regolamenti</i>	15
Art. 35. <i>Le ordinanze</i>	15
Art. 36. <i>Sanzioni amministrative</i>	15
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15
Art. 37. <i>Procedimento amministrativo</i>	15
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	15
Art. 38. <i>Principi</i>	15
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA	15
Art. 39. <i>Linee programmatiche</i>	15
Art. 40. <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	16
Art. 41. <i>Gestione - controllo</i>	16
Art. 42. <i>La gestione del patrimonio</i>	16
Art. 43. <i>Servizio di tesoreria</i>	16
Art. 44. <i>Il revisore dei conti</i>	16
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	16
Art. 45. <i>Norme generali</i>	17
Art. 46. <i>Tariffe</i>	17
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 47. <i>Revisioni dello statuto</i>	17
Art. 48. <i>Disposizioni finali</i>	17

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività.

3. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente e promuovo l'equilibrato assetto del territorio.

4. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica e privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

5. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

6. Il Comune valorizza e promuove le attività e le iniziative culturali, educative e di istruzione sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette attività.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 2.Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 3.Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 4.Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) istanza, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 30 (trenta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 30 (trenta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 50 (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti

di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50 (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro (trenta) giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 5.Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di (un terzo) dei Consiglieri o di almeno 20% (venti per cento) dei cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 6.Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 7.Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola il Consiglio comunale o la Giunta che entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

7. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 8. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale ;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

Art. 10. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predisponde l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 11. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza dei voti.

Art. 12.Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 13.Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 14.Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 15.Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 16.Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Un gruppo consiliare deve essere costituito da un minimo di 2 consiglieri.

Art. 17.Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge,

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

Art. 18.*Commissioni*

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita la rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 19.*Norme generali*

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 20.*Principi*

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed

istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 21. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 22. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 23. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 24. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 25. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 25 comma 3 e nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente ;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 26. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

Art. 27. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa riservati dai regolamenti.

*Art. 28.*Il Segretario comunale**

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 25 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

*Art. 29.*Rappresentanza in giudizio**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

*Art. 30.*Enunciazione dei principi generali**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

*Art. 31.*Convocazioni e comunicazioni**

1. Con regolamento si disciplinano le modalità di convocazioni e comunicazioni alle sedute.

*Art. 32.*Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

1. Con regolamento si disciplinano la modalità di pubblicazione degli atti generali e determinate.

Art. 33. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 34.I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale (con la maggioranza dei Consiglieri presenti).

Art. 35.Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 36.Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37.Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 38.Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 39.Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro (60) giorni *dalla proclamazione*, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e sottopone all'approvazione del Consiglio comunale

2. Il Consiglio, nel corso del mandato può approvare l'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 40.Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

Art. 41.Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 42.La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 43.Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 44.Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

Art. 45.Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione.

Art. 46.Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.Revisioni dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 48.Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché inviato in copia alla Giunta regionale ed al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.